

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 gennaio 2006 - Deliberazione N. 94 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg CE 1782.2003 Recepimento DM n. 4432.ST 15 dicembre 2005 recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.**

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, riporta norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune;
- il Regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 modifica il Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA);
- il Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 riguardante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al citato Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, riguardante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 4432/ST del 15 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n 302 del 29.12.2005 riguardante "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni";

CONSIDERATO:

- che il comma 1 dell'art. 2 del predetto D.M. 4432/ST del 15 dicembre 2005 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, definiscono l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti indicati negli allegati 1 e 2 del DM in questione;
- pertanto la necessità e l'urgenza di dover definire l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale in conformità agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del D.M. 4432/2005;
- che l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA ha predisposto gli allegati documenti, che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B) per la Regione Campania, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;
- che sul punto il Settore IPA ha interessato i Settori S.I.R.C.A, Foreste Caccia e Pesca, l'Assessorato alla Sanità e l'Assessorato all'Ecologia, rispettivamente con note n. 848951 del 17.10.05, n. 854755 del 18.10.05, n. 848992 del 17.10.05 e n. 848982 del 17.10.05;

SENTITE da parte dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA le Organizzazioni Professionali Agricole nelle riunioni del 04.11.2005 e 07.12.2005;

RITENUTO di poter approvare gli anzidetti documenti;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di approvare i documenti allegati, predisposti dal Settore IPA, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B) per la Regione Campania che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli allegati 1 e 2 del predetto D.M. 4432/ST del 15 dicembre 2005 fermo restando quant'altro in esso indicato;

- di disporre la pubblicazione d'urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC);

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, al Settore IPA ed al SeSIRCA per la pubblicazione sul sito web regionale.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*

**ALLEGATO A****CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI**  
A NORMA DELL'ALLEGATO III Reg.(CE) 1782/03**CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE**

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

**ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

## RECEPIMENTO REGIONALE

- D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
- D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;
- D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e sorgenti della Baronia”;
- D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;
- D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;
- D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;
- Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.

*L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 168 del 21.07.2005*

### Descrizione degli impegni

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- D.G.R. n. 5249 del 31 ottobre 2002, ad oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza. Delibere di G.R. nn. 347/98, 1216/01. Determinazioni”
- D.G.R. n. 421 del 12 marzo 2004, ad oggetto “Approvazione Disciplinare delle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito Valutazione Ambientale Strategica”.

Devono, altresì, essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato B e precisamente:

- ✓ Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali
- ✓ Norma 4.1 lettera b) Protezione del pascolo permanente
- ✓ Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
- ✓ Norma 4.4 lettere a) e c) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

**ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE  
SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**

**ARTICOLI 4 E 5**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15  
dicembre 2005**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999).

**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**

***ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2***

***CONTENUTI DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005***

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

**ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

**ARTICOLI 4 E 5**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005**

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n. 246).
- Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
  - Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
      - quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
      - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
      - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
      - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
    - Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
      - Abruzzo: D.G.R. n. 332 del 21 marzo 2005
      - Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
      - Calabria: D.G.R. n. 817 del 23 settembre 2005
      - **Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003 (BURC n. 12 del 17.03.2003)**
      - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
      - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
      - Lombardia: D.G.R. n. 7/19359 del 12 novembre 2004
      - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
      - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
      - Sardegna: D.G.R. n. 1/12 del 18 gennaio 2005
      - Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
      - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003

- Umbria: D.G.R. n. 1201 del 19 luglio 2005

➤ D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

#### **RECEPIMENTO REGIONALE**

- D.G.R. n. 610 del 14 febbraio 2003, ad oggetto “Modifiche alla D.G.R. n. 1764 del 3.05.02, ad oggetto : Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (in attuazione dell’art. 38 del D.L.vo n. 152/99”, pubblicata sul BURC n. 13 del 24.03.2003;
- D.G.R. n. 2382 del 25 luglio 2003, ad oggetto “Approvazione direttiva tecnica per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei liquami zootecnici”, pubblicata sul BURC n. 40 del 08.09.2003;
- D.G.R. n. 182 del 13 febbraio 2004, ad oggetto “Approvazione del programma di azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell’articolo 19 del D.L.vo n. 152/99 e ss.mm.ii, pubblicata sul BURC n. 12 del 15.03.2004;

Devono, altresì, essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato 2 e precisamente:

- ✓ Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- ✓ Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.

**ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE**

**ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)**

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo sito” con cui sono stati proposti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
- per quanto attiene le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione delle aree SIC e ZPS individuate, si precisa che nelle more della loro definizione da parte dei soggetti

gestori, per quelle di queste aree ricadenti nel perimetro dei Parchi e delle Riserve nazionali e Regionali vigono le norme di salvaguardia delle aree naturali protette.

*L'elenco completo delle aree SIC è consultabile sulla G.U. n. 157 del 08.07.2005*

### **Descrizione degli impegni**

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- D.G.R. n. 5249 del 31 ottobre 2002, ad oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza. Delibere di G.R. nn. 347/98, 1216/01. Determinazioni”
- D.G.R. n. 421 del 12 marzo 2004, ad oggetto “Approvazione Disciplinare delle Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, Sentito Valutazione Ambientale Strategica”.

Devono, altresì, essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato B e precisamente:

- ✓ Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali
- ✓ Norma 4.1 lettera b) Protezione del pascolo permanente
- ✓ Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
- ✓ Norma 4.4 lettere a) e c) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.**

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005***

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche;
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995);
- Legge della Regione Valle D'Aosta, 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle D'Aosta, 23 aprile 2003, n. 17, recante "Istituzione e gestione del Sistema Informativo Agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI****ARTICOLO 3****CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n. 122 del 27 maggio 1995, SO n. 60)
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.)
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n. 179).

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto "DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002;
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto "Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02", pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.

**ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE**

**ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005***

- Decreto legislativo n. 336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.(G.U. n.230 del 30 settembre 1999);
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004).

**ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,**

*ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20*

**CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005**

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005).

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**

*ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15*

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/0511/CEE CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA (ABROGATA E SOSTITUITA DALLA DIRETTIVA 2003/85 NON ANCORA RECEPITA)**

*ARTICOLO 3*

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005***

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n. 56).

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

*ARTICOLO 3*

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15 dicembre 2005***

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

**RECEPIMENTO REGIONALE**

- DGR n. 2398 del 22/12/2004, ad oggetto "Piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina nella Regione Campania".

**ATTO B15 - DIRETTIVA: 2000/0075/CE CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE  
RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI  
OVINI**

*ARTICOLO 3*

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15  
dicembre 2005***

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n. 138).

**CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007**  
A NORMA DELL'ALLEGATO III Reg.(CE) 1782/03

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE  
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

**ARTICOLI 3 E 4**

***CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15  
dicembre 2005***

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE  
STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI  
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1**

*CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15  
dicembre 2005*

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 )

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA  
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

**ARTICOLO 4**

*CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 4432/ST DEL 15  
dicembre 2005*

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

**ALLEGATO B**  
**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI**  
**TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E**  
**AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)**

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**  
**NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, devono essere di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.
2. i predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche****NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui vegetali**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, conformemente alle leggi regionali (L.R. 8/96 e 11/96), dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno.

La bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio. Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

**Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**  
**NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di**  
**sgrondo delle acque superficiali**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
2. Presenza di drenaggio sotterraneo

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat**  
**NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

**Deroghe**

Sono fatte salve le deroghe previste:

1. dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni in ordine ai precedenti impegni a);

**NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto ministeriale n. 4432/ST del 15 dicembre 2005

– con riferimento alla norma b):

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

**Deroghe**

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
  - a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

- b) In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

**NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali;
- c) potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti.
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

**NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 4432/ST del 15 dicembre 2005

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c);
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

**Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.